COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI

26.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LIBERTINI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

BERNARDI ed altri: Proroga del termine di cui all'articolo 61, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (1841) . 195

PRESIDENTE 195, 196, 197

BAGHINO 196

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 196, 197

LA ROCCA, *Relatore* 196

Votazione segreta:

PRESIDENTE 197

La seduta comincia alle 12,35.

SALOMONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge Bernardi ed altri: Proroga del termine di cui all'articolo 61, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (1841).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bernardi ed altri: « Proroga del termine di cui all'articolo 61, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la IV Commissione giustizia hanno espresso parere favorevole.

Nella scorsa seduta avevamo chiuso la discussione sulle linee generali ed il sottosegretario Dal Maso, che sostituiva il sottosegretario Degan, si era limitato ad esprimere parere favorevole. Ora, se il rappresentante del Governo vuole integrare questa dichiarazione, può senz'altro farlo.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Il Governo, pur essendosi intensamente impegnato ed avendo fatto quanto era possibile, dati i noti condizionamenti, per rispettare il termine previsto della legge n. 298, ritiene giusto che si tenga conto dello stato di preoccupazione delle categorie interessate per l'avvicinarsi della scadenza e, pertanto, dà il proprio assenso alla proposta di legge.

Desidero solo preannunciare la presentazione di un articolo aggiuntivo in base al quale si proroga anche il termine di cui al quarto comma dell'articolo 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298, al 30 settembre 1978, in quanto tale termine, scadendo sei mesi dopo il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 61, che viene prorogato con la proposta di legge al nostro esame, viene a cadere alla fine di agosto, in un periodo tradizionalmente feriale, che ci auguriamo rimanga tale, nonostante l'austerità imperante.

L'articolo aggiuntivo recita così: « Il quarto comma dell'articolo 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente: « La domanda si intende accettata se, entro il 30 settembre 1978, il Comitato provinciale non provvede a notificarne il rigetto con indicazione specifica dei requisiti o delle condizioni mancanti ».

Questa breve proroga dovrebbe consentire una maggiore certezza sia all'amministrazione sia alle categorie interessate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il termine, previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974 n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi devono provvedere a richiedere l'iscrizione nell'albo, è ulteriormente prorogato al 1° marzo 1978.

Gli onorevoli Bocchi, Marzotto Caotorta, Guasso, Pani e La Rocca hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: 1° marzo 1978, *con le altre*: 30 aprile 1978.

LA ROCCA, *Relatore.* Sono favorevole.

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Desidero rilevare che se verrà approvato questo emendamento, cui mi dichiaro favorevole, non ha più ragione di essere l'articolo aggiuntivo la cui presentazione ho preannunciato poc'anzi.

BAGHINO. Nella precedente seduta avevo espresso molte lamentele per i ritardi nella attuazione della legge concernente l'istituzione dell'albo degli autotrasportatori. Specifico che, pur mantenendo tutte quelle critiche, voterò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. In relazione a questa dichiarazione dell'onorevole Baghino, desidero sottolineare che la proposta di legge non tende a fare slittare ulteriormente l'attuazione della legge n. 298, bensì a consentire che essa giunga concretamente in porto.

Pongo in votazione l'emendamento Bocchi, accolto dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso che, dopo la modifica testè apportata, risulta così formulato:

« Il termine, previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 già esercitano l'autotrasporto

di cose per conto di terzi devono provvedere a richiedere l'iscrizione nell'albo, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1978 ».

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*bis*.

Il quarto comma dell'articolo 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« La domanda si intende accettata se, entro il 30 settembre 1978, il Comitato provinciale non provvede a notificarne il rigetto con indicazione specifica dei requisiti o delle condizioni mancanti ».

DEGAN, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Come ho già fatto presente, questo emendamento è diventato superfluo a seguito dell'approvazione della modifica all'articolo 1, per cui lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bernardi ed altri: « Proroga del termine di cui all'articolo 61, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente la istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada » (1841).

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baghino, Baldassari, Belci, Bernardi, Bocchi, Calaminici, Casalino, Cuffaro, Del Castillo, Federico, Forte, Guasso, Guerrini, Lamorte, La Rocca, Lucchesi, Marchi Dascola Enza, Marocco, Marzotto Caotorta, Morazzoni, Pani, Pezzati, Salomone, Tamburini, Tombesi.

Si è astenuto:

Libertini.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO